

REGOLAMENTO di istituzione e funzionamento

COMITATO Ospiti e Parenti

Art.1 Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari

La RSA Villa Serena favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti e delle persone assistite, denominato " Comitato Ospiti e Parenti", d'ora in avanti semplicemente " Comitato".

Il Comitato:

- a) collabora al miglioramento della qualità dei servizi facendosi portavoce di eventuali problemi di carattere generale;
- b) collabora per la diffusione delle informazioni tra parenti – figure di riferimento degli ospiti (es. amministratori di sostegno/curatori/ procuratori) degli ospiti e la Direzione;
- c) promuove iniziative integrative finalizzate a migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone assistite;
- d) partecipa alle iniziative promosse dalla struttura attinenti l'assistenza alle persone assistite

Art.2 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai parenti/persone di riferimento delle persone accolte e dagli assistiti che scelgono di autorappresentarsi e dal responsabile di struttura o suo delegato.

Per ogni persona accolta, che non scelga o non possa autorappresentarsi, è ammesso un solo familiare/persona di riferimento. Il Familiare di riferimento o il coobbligato indicato nel contratto di ospitalità ha la precedenza su gli altri familiari in caso di controversia e, in sua assenza, potrà delegare altro Familiare o persona di fiducia.

L'Assemblea elegge il "Comitato" in numero di 8 membri effettivi oltre il responsabile di struttura o suo delegato. La scelta dei membri del Comitato avviene fra coloro che si autocandidano, in base alla percentuale del servizio rappresentato. Pertanto la composizione del Comitato sarà determinata dalla tipologia di residenti presenti in struttura.

Nel caso siano presenti più candidati rispetto a quelli necessari a rappresentare un determinato servizio, le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea si riunisce di regola una volta ogni due mesi con convocazione da parte della RSA oppure autonomamente al bisogno per problematiche particolari o elezione di nuovi componenti del Comitato, per dimissioni e/o decadenza di un precedente componente, presso i locali messi a disposizione dalla struttura.

L'assemblea è convocata tramite mail dall'Ufficio Amministrativo della struttura con preavviso di almeno sette giorni e conterrà i punti all'ordine del giorno. Potrà essere convocata anche dal Presidente su richiesta dei familiari, con la presentazione di un ordine del giorno su cui deliberare che sia sottoscritto da almeno un terzo degli aventi diritto.

L'assemblea si ritiene validamente costituita se risultano presenti almeno il 20% degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse il quorum richiesto, l'assemblea sarà convocata entro 15 giorni in seconda convocazione e non necessiterà di alcun quorum.

Le decisioni assembleari sono valide se ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il verbale dell'assemblea è redatto da un familiare individuato tra coloro che partecipano all'assemblea oppure da un membro del personale della RSA Villa Serena presente all'incontro, e viene inviato tramite mail alla Direzione della struttura e a tutti i rappresentanti del Comitato.

Art.3 Comitato

Il Comitato eletto dall'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente e quest'ultimo nomina il segretario.

Il Comitato si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno, di regola non meno di due volte l'anno, su convocazione della RSA.

Quanto deciso o convenuto nel corso delle riunioni del Comitato è verbalizzato e copia dello stesso verbale viene inviato per mail a tutti i familiari di riferimento o legali rappresentanti a cura degli uffici amministrativi della struttura.

Art.4 Durata del Comitato

Il Comitato e le nomine del Presidente e del Segretario rimangono efficaci per 3 (tre) anni. La qualifica di Presidente e Segretario o di componente del Comitato permane fino a scadenza naturale anche in caso di decesso o dimissione dell'assistito rappresentato, salvo rinuncia esplicita.

Art.5 Dimissioni e decadenza

La carica di membro del Comitato si perde per rinuncia esplicita all'incarico. In caso di uscita di un componente, il Presidente procede alla surroga nominando come effettivo il primo dei sostituti. Nel caso i membri sostituti siano già stati inseriti o abbiano perso la qualifica di membro, il Comitato può funzionare fino ad un numero minimo di 5 componenti, nell'attesa della convocazione dell'assemblea annuale, opportunità di elezione di nuovi componenti.

Art.6 Compensi

I componenti del Comitato svolgono la loro funzione in modo volontario, senza percezione di alcun compenso

Art.7 Approvazione e modifiche

Il presente regolamento viene approvato dal Comitato. Le eventuali modifiche e/o integrazioni sono proposte dal Comitato o dall'Assemblea. Il Comitato provvede a valutare le modifiche/integrazioni proposte e ad approvare il nuovo regolamento dandone comunicazione alla direzione della struttura.

Versione 1.0 - Agosto 2023